

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4284

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice FUMAGALLI CARULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1999

—————

Introduzione di disposizioni interpretative dell’articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le questioni riguardanti l'indennizzo dei danni di guerra sofferti dai cittadini italiani per i beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava, sono state oggetto di vari provvedimenti legislativi, che nella loro pratica attuazione hanno creato disparità di trattamento ingiustificate tra i cittadini italiani che si sono trovati ad affrontare la triste necessità di trasferirsi in territorio italiano, abbandonando beni ed attività frutto di anni di sacrifici.

Il presente disegno di legge intende introdurre disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, per dar corso al risarcimento dei danni relativi alle attività svolte in locali presi in affitto o distrutti a causa di eventi bellici, senza che gli interessati debbano tutelare i loro interessi in via giudiziaria.

Per quanto riguarda il finanziamento di cui all'articolo 2 è da tener presente che esso sarà compensato dall'utilizzazione delle risorse che sono state accantonate in questi ultimi anni dalla Slovenia e dalla Croazia per il pagamento delle quote di indennizzo previsto dal Trattato di Roma.

La quantificazione dell'importo totale occorrente è stata ottenuta tenendo conto che l'avviamento delle società più consistenti è stato già indennizzato, e tutte hanno operato in edifici di proprietà; circostanza, quest'ultima, che vale anche per le attività economiche ubicate nei piccoli centri. Si tratta quindi di circa mille pratiche riguardanti esercizi in affitto nei centri di Pola, Fiume e Zara. Il modesto onere consentirebbe di sanare una situazione di grave ingiustizia morale a danno di italiani profughi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è aggiunto il seguente comma:

«7-bis. Nelle ipotesi in cui l'attività era esercitata in locali presi in affitto o distrutti per eventi bellici, la competente commissione interministeriale commisura la percentuale dell'indennizzo per la perdita dell'avviamento, sul valore dell'immobile e dell'attrezzatura, calcolati in base ad una dichiarazione descrittiva resa dagli interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni».

2. Gli interessati possono presentare nuove domande per ottenere l'indennizzo di attrezzature abbandonate nei territori passati a sovranità jugoslava e per la perdita dell'avviamento delle aziende di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, come introdotto dal comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Si considerano comunque valide le domande aventi per oggetto l'indennizzo di cui al comma 2 già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire un miliardo per ciascun anno del triennio 2000-2002, si provvede mediante riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

